

**Comune di Santa Maria i. C.
Cantone dei Grigioni**

REGOLAMENTO

**CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE
DI SANTA MARIA I. C.**

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI SANTA MARIA I. C.

Art. 1 Basi legali

Basi legali del presente Regolamento sono la Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni del 28 aprile 1974 (RS 175.050) e la Legge cantonale sulla protezione dei dati del 10 giugno 2001 (RS 171.100).

Art. 2 Oggetto e scopo

Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Santa Maria i. C., rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche, vie e piazze di pubblico transito e il loro esercizio.

Art. 3 Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, vie e piazze di pubblico transito e infrastrutture pubbliche, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 4 Responsabilità

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

~~A questo scopo esso definisce un servizio o singole persone responsabili.~~

Art. 5 Pubblicazione

La videosorveglianza avviene in modo trasparente. La popolazione viene informata sull'impiego della videocamera, sulle disposizioni legali e sull'autorità responsabile tramite un cartellone informativo chiaramente visibile. La videocamera viene installata in modo ben visibile.

Il Municipio stende ogni anno un rapporto per valutare se e in che modo l'installazione ha raggiunto gli scopi che persegue. Il rapporto è accessibile alla popolazione che va informata sulla possibilità di consultarlo.

Art. 6 Installazione dell'apparecchio di sorveglianza

La videocamera viene tecnicamente installata in modo che la registrazione di altre zone non adibite alla sorveglianza sia esclusa.

Art. 7 Durata della videosorveglianza

La videosorveglianza è in funzione continuamente, ossia ogni giorno 24 ore su 24.

Art. 8 Durata della conservazione dei dati ed eliminazione

I dati raccolti tramite la videosorveglianza devono essere cancellati dopo un lasso di tempo massimo di 30 giorni. Resta riservata una loro conservazione per più lunga durata e la loro utilizzazione nell'ambito di un procedimento penale aperto prima della scadenza dei 30 giorni.

L'ulteriore utilizzo dei dati a scopo di un'azione penale è permesso solo nell'ambito dell'art. 9 sottostante.

Art. 9 Trasmissione delle registrazioni

Le registrazioni possono essere rivelate solo ai seguenti organi:

- a) al Municipio per rilevare eventuali violazioni di legge, in particolare per il procedimento e il giudizio di contravvenzioni secondo il regolamento concernente la gestione dei rifiuti del Comune di Santa Maria i. C.;
- b) alle autorità per le azioni penali della Confederazione e del Cantone secondo le loro disposizioni;
- c) alle autorità o tribunali presso i quali il Comune ha sporto denuncia o fa valere dei diritti per quanto ciò sia necessario per un procedimento penale, amministrativo o civile.

Un'eventuale trasmissione ha luogo tramite:

- a) un'unica copia della sequenza video necessaria per il perseguimento degli scopi secondo l'art. 2 e cancellazione o trascrizione dei dati originali o
- b) tramite trasmissione del supporto originale dei dati, dal quale tutti i dati non necessari per il perseguimento degli scopi secondo l'art. 2 sono da cancellare.

I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 10 Obbligo di informazione agli interessati

Nel caso in cui i dati rilevati tramite la videosorveglianza riguardano un comportamento definito dall'art. 2 del presente regolamento e permettono l'identificazione di una determinata persona, quest'ultima deve essere informata della sua identificazione e dell'elaborazione dei dati.

Art. 11 Protezione dei dati

Il Municipio incarica un unico collaboratore dell'amministrazione comunale e un sostituto per l'analisi delle immagini, per l'eliminazione ed il salvataggio/trasmissione di materiale fotografico registrato nell'ambito degli scopi secondo l'art. 2 del presente regolamento. L'accesso all'impianto video e di registrazione, oltre all'unico impiegato incaricato e al sostituto, è permesso esclusivamente al personale del supporto tecnico per la manutenzione degli apparecchi tecnici.

Le registrazioni video sono da conservare in modo protetto. L'elaborazione dei dati da parte di terzi, la perdita o la manipolazione dei dati, causa furto, distruzione non autorizzata, perdita casuale, falsificazione o utilizzo arbitrario, sono da impedire tramite misure adeguate. In particolare:

- a) è da impedire l'accesso all'impianto di registrazione da parte di persone non autorizzate tramite l'impiego di tecnologie adeguate;
- b) bisogna provvedere affinché determinati dati da trasmettere restino custoditi in modo sicuro fino alla trasmissione e che l'accesso a persone non autorizzate sia escluso;
- c) è da evitare il trasferimento indesiderato dei dati in altri sistemi.

Per il resto rimangono riservate le disposizioni sulla protezione dei dati del diritto cantonale e della legge federale sulla protezione dei dati.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte del Comune.

Così deciso dall'Assemblea comunale mediante delega il 30 marzo 2010.

Per il Municipio

Il Sindaco: 
Francesco Bogana

La Segretaria: 
Catherine Sala Mariet

